



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/01/2006

=====

ADDI' 24/01/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

|            |         |            |              |            |           |
|------------|---------|------------|--------------|------------|-----------|
| MARRAZZO   | Pietro  | Presidente | DE ANGELES   | Francesco  | Assessore |
|            |         | Vice       |              |            |           |
| POMPILI    | Massimo | Presidente | DI STEFANO   | Marco      | "         |
| ASTORRE    | Bruno   | Assessore  | MANDARELLI   | Alessandra | "         |
| BATTAGLIA  | Augusto | "          | MICHELANGELI | Mario      | "         |
| BONELLI    | Angelo  | "          | NIERI        | Luigi      | "         |
| BRACCHETTI | Rentino | "          | RANUCCI      | Raffaele   | "         |
| CIANI      | Fabio   | "          | RODANO       | Giulia     | "         |
| COSTA      | Silvia  | "          | TIBALDI      | Alessandra | "         |
|            |         |            | VALENTINI    | Daniela    | "         |

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Laura FANASCA

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: Costa - Mandarelli - Michelangeli - Tibaldi - Valentini

DELIBERAZIONE N. 62

Oggetto:

Legge regionale 20 agosto 2001, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni recante "Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma". Modifica ed integrazione precedente D.G.R. 93 del 13 febbraio 2004.



52 24 GEN. 2006

OGGETTO: Legge regionale 20 agosto 2001, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni recante "Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma".  
Modifica ed integrazione precedente D.G.R. n. 93 del 13 febbraio 2004.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla piccola e media impresa, commercio e artigianato;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12/01/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

**VISTA** la L.R. 20 agosto 2001, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni recante "Iniziative di riqualificazione del territorio del Centro Storico di Roma";

**VISTO** in particolare l'articolo 1 della L.R. 22/2001, come modificato dall'art. 43 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29, ai sensi del quale la Regione, ai fini della riqualificazione del territorio del centro storico di Roma, con particolare riguardo al rione Esquilino, promuove, attraverso la concessione di finanziamenti, iniziative tese a valorizzare e sviluppare le tradizionali attività commerciali, artigianali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, culturali, sociali e di servizi alla persona;

**CONSIDERATO** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 L.R. 22/01, con la D.G.R. n. 93 del 13/02/2004, pubblicata sul BURL n. 8 del 20/03/2004-parte I e II-, sono stati approvati criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti;

**RITENUTO** necessario apportare modifiche ed integrazioni ai predetti indirizzi e criteri per adeguarli alle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale agli affari giuridici e legislativi in merito alla formulazione degli stessi in paragrafi anziché in articoli, alle indicazioni operative fornite dal soggetto attuatore, nonché alla nuova nomenclatura delle strutture regionali;

**CONSIDERATO** che le modifiche ed integrazioni (evidenziate in grassetto) al precedente testo, riguardano, oltre la suddivisione in paragrafi anziché in articoli, in particolare: l'oggetto dei finanziamenti (§ 1); la categoria dei beneficiari (§ 2); l'istruttoria delle domande (§ 7); i tempi di realizzazione delle iniziative finanziabili (§ 10); i criteri di valutazione delle domande (§ 11); le modalità di erogazione dei finanziamenti (§ 15); la revoca e decadenza dei finanziamenti (§ 17);

**VISTO** l'art. 6 della L.R. 22/01 che individua l'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. quale soggetto attuatore deputato all'istruttoria e valutazione dei progetti, nonché alla formazione delle graduatorie;

**CONSIDERATO** necessario provvedere all'approvazione delle su esposte modifiche ed integrazioni per dar seguito ai successivi adempimenti previsti dalla L.R. 22/01 per la concessione dei finanziamenti;



52 24 GEN. 2006 R

SENTITO il parere della Commissione consiliare nella seduta del 16 GENNAIO 2006 F

All'unanimità

### DELIBERA

- le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- di modificare ed integrare, come in allegato, il testo dei precedenti indirizzi e criteri, approvati con la citata D.G.R. n. 93/2004, che costituisce la normativa di riferimento;
- l'allegato testo coordinato, composto di n. 17 paragrafi, costituisce parte integrante della presente deliberazione e riporta le modifiche ed integrazioni in grassetto, mentre le parti eliminate sono state evidenziate con apposite note inserite a margine del testo;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL VICE SEGRETARIO: F.to Laura FANASCA



Indirizzi e criteri  
LR22-01.doc

31 GEN. 2006



DEL 24 GEN 2006

INDIRIZZI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI  
PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 2001, N. 22 E  
SUCCESSIVE MOD. ED INT. RECANTI: "INIZIATIVE DI  
RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL CENTRO STORICO DI ROMA".  
MODIFICA ED INTEGRAZIONE D.G.R. N. 93 DEL 13/02/2004. (1)

## Sommaro

- § 1 Oggetto dei finanziamenti e definizioni
- § 2 Soggetti beneficiari
- § 3 Settori di Attività
- § 4 Presentazione delle domande: termini e modalità
- § 5 Contenuto della domanda e relativa documentazione
- § 6 Spese ammissibili
- § 7 Istruttoria delle domande
- § 8 Convenzione tra la Regione e l'Agenzia
- § 9 Graduatoria
- § 10 Tempi di realizzazione delle iniziative finanziabili
- § 11 Criteri di valutazione delle domande
- § 12 Finanziamenti in regime de minimis
- § 13 Divieto di cumulo
- § 14 Entità dei finanziamenti
- § 15 Erogazione dei finanziamenti
- § 16 Controlli
- § 17 Revoca e decadenza dei finanziamenti

## § 1.

## (Oggetto dei finanziamenti e definizioni)

1. I finanziamenti previsti dalla legge regionale 20 agosto 2001, n. 22 e **successive modificazioni ed integrazioni**, recante: "Iniziativa di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma", sono volti a favorire la riqualificazione del territorio del centro storico di Roma, con particolare riguardo al rione Esquilino, e a promuovere iniziative orientate a valorizzare e sviluppare l'assetto delle attività commerciali, artigianali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, **culturali, sociali e di servizi alla persona**, attraverso il recupero e il sostegno delle attività tradizionali e tipiche esistenti.

2. Ai fini del presente atto si intende:

a) per "centro storico di Roma", l'area delimitata nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Roma come zona sub A) ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; le strade di confine si intendono interamente ricomprese nel perimetro.

b) per "Rione Esquilino", l'area delimitata dalla planimetria allegata alla presente deliberazione;

c) per "Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A.", Sviluppo Lazio;



- 
- 
- “Direzione Regionale”, la Direzione Regionale alle Attività Produttive;
- e) per “Direttore Regionale”, il Direttore Regionale alle Attività Produttive;
  - f) per “legge”, la legge regionale 20 agosto 2001, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - g) per “attività tradizionali e tipiche” si intendono le attività che, in riferimento al contesto storico-urbanistico di sviluppo originale del tessuto economico, sociale e culturale del centro storico di Roma, sono proprie della tradizione cittadina.

## § 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda per ottenere i finanziamenti le piccole e medie imprese, in forma singola o associata, ivi comprese le società cooperative. Le imprese dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla legge (tra cui iscrizione al registro delle imprese e, ove previsto, agli albi artigiani e/o regionali; ottemperanza agli obblighi contributivi e fiscali). Le imprese, pena l'esclusione dalle agevolazioni, dovranno avere l'unità locale, interessata dal progetto, ubicata nell'area agevolata. Nel caso di commercio su area pubblica si ha riguardo all'ubicazione del posteggio.

2. Sono escluse dalle agevolazioni:

- le attività che esercitano il commercio all'ingrosso;
- le attività assoggettate a procedure concorsuali e quelle che presentano gravi squilibri economico-patrimoniali, tali da non consentire di far fronte alle proprie obbligazioni.

## § 3

(Settori di attività)



Sono ammesse alle agevolazioni le imprese che esercitano una delle seguenti attività:

- 1) commercio al dettaglio su aree private in sede fissa;
- 2) commercio al dettaglio su aree pubbliche con posteggio in sede fissa, ivi comprese le ipotesi di cui alle lettere a), b), e), d) e h) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) punti di vendita della stampa quotidiana e periodica come definiti dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170;
- 4) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione dei circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;
- 5) artigianato, purché le stesse imprese siano iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
- 6) le attività culturali, sociali e di servizi alla persona.

*al*



§ 4

(Presentazione delle domande: termini e modalità)

1. Il **Direttore Regionale**, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, emana un apposito bando nel quale vengono specificati i termini e le modalità di presentazione delle domande in conformità agli indirizzi fissati nella presente deliberazione nonché le condizioni di ammissibilità delle stesse.

2. I soggetti di cui al **paragrafo 2** presentano la domanda a **Sviluppo Lazio** nei termini previsti nel bando.

§ 5

(Contenuto della domanda e relativa documentazione)

1. La domanda volta ad ottenere i finanziamenti, compilata secondo il fac-simile allegato al bando di cui al **paragrafo 4**, e' corredata dalla documentazione specificata nel bando stesso e, comunque, deve contenere:

a) dettagliata relazione del progetto da cui risulti la finalità tecnico-economica dell'intervento con specificazione delle iniziative di cui all'articolo 3 della legge per le quali si intende chiedere il finanziamento, contenente, in particolare, l'elencazione degli investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le finalità, gli obiettivi ed i tempi di realizzazione delle opere, corredata, ove possibile, di ogni autorizzazione, licenza o atto di consenso comunque denominato;

(2) b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene attestata la richiesta e/o l'ottenimento di altri finanziamenti pubblici in regime de minimis nei tre anni precedenti.

2. Il bando specifica la documentazione che deve essere allegata alle domande a pena di esclusione.



§ 6

(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'I.V.A. e di altre imposte e tasse.

2. Sono ammissibili le spese concernenti la realizzazione del progetto e sostenute per:

a) impianti;

b) macchinari ed attrezzature;

c) acquisto di software;

d) lavori di ristrutturazione e/o ammodernamento dei locali;

e) redazione del progetto, nel limite massimo del 5% del costo totale del progetto;

f) consulenze specialistiche e/o analisi di mercato, nel limite del 2% del costo totale del progetto.

 3

Le spese di cui alle lettere a), b) e c) del **punto 2** sono ammissibili se effettuate, oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche nelle forme della locazione finanziaria, nelle forme della vendita con riserva della proprietà di cui all'art. 1523 del Codice civile.

4. Non sono comunque ammissibili le spese concernenti:

- a) l'acquisto di beni immobili, di autovetture, autoveicoli e motoveicoli di qualsiasi tipo, di telefoni cellulari;
- b) il pagamento dell'avviamento commerciale;
- c) l'acquisto di beni che sono oggetto dell'attività di vendita dell'impresa;
- d) gli oneri del personale.

### § 7

(Istruttoria delle domande)

1. La Regione si avvale di **Sviluppo Lazio** per lo svolgimento dell'attività istruttoria sulla base di quanto stabilito nella convenzione di cui al successivo **paragrafo 8**. A tale fine, i soggetti deputati da **Sviluppo Lazio** all'attività istruttoria sono integrati da 2 esperti in materia di commercio, somministrazione ed artigianato e da un esperto in materia di architettura, nominati con decreto del Presidente della **Regione** su proposta dell'Assessore **alla piccola e media impresa, commercio ed artigianato**.

2. In particolare, **Sviluppo Lazio**:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per la concessione dei finanziamenti;

b) chiede il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di atti erronei, l'integrazione della documentazione se incompleta;

c) non oltre **20** giorni dal ricevimento delle domande, comunica agli interessati l'avvio del procedimento istruttorio e, nel caso di cui alla lettera b), fissa un termine per l'invio di quanto richiesto. La mancata risposta dell'interessato equivale a rinuncia ai finanziamenti;

d) terminata l'istruttoria, **non oltre 5 mesi successivi alla data di chiusura del bando**, formula, nel rispetto dei criteri e delle priorità fissate dalla presente deliberazione ed entro il termine perentorio fissato nel bando, le graduatorie delle domande ammesse e delle domande escluse, specificando i motivi dell'esclusione, e la trasmette con i relativi atti per i successivi adempimenti alla **Direzione Regionale**.

### § 8

(Convenzione fra la Regione e Sviluppo Lazio)

1. **I rapporti tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio, relativi all'attuazione della legge regionale 20 agosto 2001, n. 22 e succ. modificazioni ed integrazioni, sono regolati con Convenzione.**

2. In particolare, la convenzione prevede l'integrazione dei componenti l'attività istruttoria secondo quanto previsto dal **paragrafo 7**. La convenzione prevede anche l'emissione dei mandati di pagamento da parte di **Sviluppo Lazio**.

*AE* 4

All'approvazione della Convenzione e del Bando si provvede con Determinazione del **Direttore Regionale**.

### § 9

(Graduatoria)

1. Il **Direttore Regionale**, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e delle relative graduatorie adotta le **graduatorie definitive** indicando le domande ammesse e finanziabili, quelle ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi nonché le domande non ammesse e quindi escluse ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti.

2. Nelle ipotesi di rinunce, revoche o altre cause le domande ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi sono finanziate secondo l'ordine di priorità.

3. **Le graduatorie sono pubblicate** sul Bollettino ufficiale della Regione.

### § 10

(Tempi di realizzazione delle iniziative finanziabili)

1. I progetti devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro e non oltre **18 mesi dalla data dell'atto d'impegno stipulato tra il beneficiario e Sviluppo Lazio**.

(3)

### § 11

(Criteri di valutazione delle domande)

1. Per la valutazione delle domande verranno adottati i seguenti indicatori :

a) **Potenzialità del progetto** (punteggio max 50/100): il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna iniziativa sarà calcolato come sommatoria dei seguenti 4 criteri:

- **Cantierabilità**: il relativo punteggio sarà attribuito sulla base della concreta assenza di impedimenti formali, burocratici e tecnici all'avviamento dell'iniziativa e della valutazione dei relativi tempi di realizzazione previsti.
- **Piano fattibilità**: il relativo punteggio sarà attribuito sulla base dell'esame di quanto indicato nel progetto d'impresa, con particolare riferimento a: descrizione e analisi del mercato di riferimento, descrizione e analisi della struttura aziendale, descrizione analitica degli investimenti da effettuare.
- **Piano finanziario**: il punteggio sarà attribuito con particolare attenzione al grado di copertura con mezzi propri degli investimenti complessivi.
- **Contenuto innovativo**: il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione di quanto indicato nel progetto, con particolare riferimento agli aspetti innovativi o di diversificazione dalla concorrenza.

b) **Aspetti occupazionali** (punteggio max 20/100):

- Il valore assunto dall'indicatore è dato dal rapporto tra il numero dei nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi.

c) **Recupero e sviluppo di attività tipiche** (punteggio max 30/100)

Il valore assunto dall'indicatore fa riferimento:



allo sviluppo e al recupero di **attività tipiche** o artigianali del tessuto tradizionale o storico del territorio.

(4)

Il **punteggio complessivo** da attribuire a ciascuna iniziativa sarà calcolato come sommatoria dei seguenti 2 criteri:

- **Anni di attività nello stesso settore merceologico (punteggio max 10/100):**
  - compresi tra 25 e 50 anni: punti 5;
  - maggiori di 50 anni: punti 10.
- **Attività tutelata (punti 20/100):** il relativo punteggio sarà attribuito se l'attività rientra tra quelle tutelate, indicate nell'art.6 della "disciplina di tutela e riqualificazione delle attività commerciali e artigianali nel perimetro della città storica" allegato alla Delibera Consiglio Comunale di Roma n. 187 del 29 settembre 2003.

2. Le domande il cui punteggio complessivo e' pari o inferiore a **50** non sono considerate ammissibili.

(5) 3. E' comunque prevista una riserva, pari al 50% delle risorse disponibili per i finanziamenti a favore delle domande relative ad iniziative localizzate in tutto o in parte nel rione Esquilino. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente viene utilizzata per le altre domande.

## § 12

(Finanziamenti in regime de minimis)

1. Ai finanziamenti si applicano le disposizioni di cui al Regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in materia di aiuti in regime de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L, numero 10, del 13 gennaio 2001, in base al quale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro su un periodo di 3 anni dal primo aiuto concesso in base allo stesso regime. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti (conto interesse/conto capitale) o dall'obiettivo perseguito.

## § 13

(Divieto di cumulo)

1. A pena di revoca, i finanziamenti previsti dalla presente deliberazione, sotto qualsiasi forma erogati, non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici comunque denominati (comunitari, nazionali, regionali o comunque concessi da enti e istituzioni pubblici) e, in particolare, con quelli rientranti negli aiuti in regime de minimis per i medesimi obiettivi d'investimento.

## § 14

(Entità dei finanziamenti)

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa degli aiuti in regime de minimis, l'ammontare dei finanziamenti non può superare i 100.000 Euro in tre

UR 6

anni e tale limite trova applicazione indipendentemente dalla forma dei finanziamenti o dall'obiettivo da essi perseguito.

(6) 2. L'ammontare dei finanziamenti e' calcolato nella misura del 50% dei costi sostenuti e regolarmente documentati per spese ammissibili.

#### § 15

(Erogazione dei finanziamenti)

Il finanziamento in conto capitale e' concesso a fronte di presentazione di titoli di spesa. Le imprese beneficiarie potranno richiedere l'erogazione dei contributi come di seguito specificato:

- non meno del 40% al primo S.A.L. (**Stato di Avanzamento Lavori**), subordinatamente alla presentazione di fatture o documentazioni idonee che attestino l'avvenuta realizzazione di almeno il 40% del programma di spesa e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Bando, della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata dall'impresa beneficiaria, nonché della corrispondenza delle spese rispetto al progetto approvato; (7)
- il residuo a saldo, subordinatamente alla dimostrazione del completamento del programma di investimenti, dell'integrale pagamento dei documenti giustificativi di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Bando, della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata dall'impresa beneficiaria. (8)

2 Eventuali finanziamenti in conto interessi derivanti dalle convenzioni di cui al successivo punto 3 sono erogati secondo le modalità previste nelle convenzioni stesse.

3. **Sviluppo Lazio** può stipulare convenzioni ed accordi con società, consorzi e cooperative di garanzia fidi, anche di diritto pubblico, aventi ad oggetto la concessione sotto varie forme tecniche di fidi e di garanzie, totali e parziali, in favore delle imprese le cui domande sono state dichiarate ammissibili e che desiderano avvalersi di tali strumenti ai fini della realizzazione del progetto.


#### § 16

(Controlli)

1. **La Direzione Regionale** effettua idonei controlli, anche a campione, sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti da parte delle imprese beneficiarie e sullo stato di attuazione delle iniziative.

2. Per il fine di cui al punto 1, le imprese beneficiarie si obbligano a mettere a disposizione della **Direzione Regionale** la documentazione relativa alle spese effettuate ed ai relativi pagamenti per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione.

42



## § 17

### (Revoca e decadenza dei finanziamenti)

1. La revoca dei finanziamenti avviene quando si verifica uno o più dei seguenti casi:

- a) violazione del **paragrafo 13**;
- b) i controlli di cui al **paragrafo 16** abbiano fatto riscontrare la produzione di documenti falsi e/o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dalle imprese beneficiarie;
- c) realizzazione di un progetto difforme da quello ammesso a finanziamento.

2. Sono, in particolare, revocati o non concessi i finanziamenti in favore delle imprese le quali assumono personale in misura inferiore a quanto dichiarato nella domanda ai fini dell'ottenimento del punteggio di cui al **paragrafo 11**, **qualora il relativo punteggio si riduca in misura tale da non mantenere il beneficiario nella graduatoria degli ammessi e finanziabili.**

3. Nelle ipotesi di cui ai **punti 1 e 2**, **Sviluppo Lazio** comunica al **Direttore Regionale i nominativi delle imprese assoggettabili a revoca e le relative motivazioni. Trascorsi 30 giorni da tale comunicazione, Sviluppo Lazio** revoca i finanziamenti, recupera le somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa generale e speciale in materia.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.



#### Note:

- (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20/03/2004, n. 8 -parte I e II-
- (2) Eliminata la lettera b) dell'art. 5, comma 1, D.G.R. n. 93/2004 (BURL n. 8/2004- pag. 47).
- (3) Eliminato il comma 2 dell'art. 10, D.G.R. n. 93/2004 (BURL n. 8/2004- pag. 50).
- (4) Eliminati gli ultimi due punti lett. c), comma 1, art. 11, D.G.R. n. 93/2004 (BURL n. 8/2004- pag. 51).
- (5) Eliminato il comma 3 dell'art. 11, D.G.R. n. 93/2004 (BURL n. 8/2004- pag. 51).
- (6) Eliminato il comma 2 dell'art. 14, D.G.R. n. 93/2004 (BURL n. 8/2004- pag. 52).
- (7) Eliminato il secondo punto del comma 1 dell'art. 15, D.G.R. n. 93/2004 (BURL n. 8/2004- pag. 52).
- (8) Parzialmente eliminato il secondo punto del comma 1 dell'art. 15, D.G.R. n. 93/2004 (BURL n. 8/2004- pag. 52).

